



Regolamento sull'utilizzazione dei beni amministrativi

(del 2 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI LOSONE

visto il messaggio 19 settembre 2006 no. 065 del Municipio,
vista la LOC, le relative norme di applicazione, nonché le altre disposizioni applicabili in materia,

d e c r e t a:

TITOLO I **Campo d'applicazione**

A. Norme generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dei beni amministrativi del Comune e delle sue aziende.

² Fanno parte dei beni amministrativi ai sensi del precedente capoverso l'area pubblica in superficie, sotterranea e aerea, in qualsiasi forma ed estensione, l'area privata aperta al pubblico transito, gli edifici amministrativi, il Centro Scolastico, i campi di calcio e gli spogliatoi, le palestre comunali, i prefabbricati in Via Cesura e altri edifici di proprietà del Comune che servono all'adempimento di un compito pubblico.

Art. 2 Competenze

¹ La costituzione e la soppressione di beni amministrativi è decisa dal Consiglio comunale.

² L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio.

Art. 3 Autorizzazione

¹ L'utilizzazione di poca intensità (accresciuta) è soggetta alla preventiva autorizzazione.

² È soggetta ad autorizzazione in particolare:

- l'esposizione di banchi, tavolini, tavoli, sedie, tende, ombrelloni, distributori automatici, impianti pubblicitari;
- l'affissione e la pubblicità;
- il posteggio di veicoli;
- l'organizzazione di manifestazioni, esposizioni, mercati e fiere.

³ L'autorizzazione ha una durata massima di 10 anni. Può essere rinnovata in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.

1.1 Regolamento sull'utilizzazione dei beni amministrativi

Art. 4 Concessione

- ¹ L'utilizzazione intensa e durevole (esclusiva) soggiace a concessione.
- ² È soggetta a concessione in particolare la sporgenza di balconi e pensiline nonché l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie.
- ³ La concessione ha una durata massima di 30 anni. Può essere rinnovata in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.

Art. 5 Procedura

- ¹ La domanda deve essere presentata per iscritto al Municipio con indicazione esatta del luogo, della natura, dello scopo, dell'inizio, della durata e della superficie dell'utilizzazione richiesta.
È data facoltà al Municipio di richiedere ulteriore documentazione a seconda dei casi.
- ² Nel caso di area privata aperta al pubblico transito la domanda deve essere presentata dal proprietario o controfirmata dallo stesso in segno di accettazione.
- ³ Le autorizzazioni e concessioni per costruzioni e impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura edilizia.

Art. 6 Condizioni

- ¹ La durata, l'estensione, le eventuali altre condizioni d'uso nonché l'importo della tassa sono stabilite dall'atto di autorizzazione o concessione.
- ² Il Municipio decide tenuto conto dell'interesse pubblico, delle esigenze di sicurezza generale, di viabilità e di estetica.
- ³ L'utilizzazione può essere subordinata a condizioni, in particolare per prevenire danni ai beni amministrativi o di terzi.
- ⁴ Il Municipio può inoltre concedere, ove lo ritenga opportuno, l'utilizzazione di beni amministrativi per determinate attività commerciali a una persona o a una cerchia determinata di persone. In questo caso si potrà procedere mediante pubblico concorso.

Art. 7 Natura e revocabilità

- ¹ Le autorizzazioni e le concessioni sono personali e non trasferibili.
- ² Esse possono essere revocate o modificate in ogni momento, con preavviso adeguato, per motivi di interesse pubblico, delle esigenze di sicurezza generale, di viabilità e di estetica.
In questi casi è di regola dovuta un'equa indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.
- ³ Il mancato pagamento della tassa comporta la revoca dell'autorizzazione o della concessione.
- ⁴ L'autorizzazione o la concessione possono essere parimenti revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere o se il titolare non si è attenuto alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

Art. 8 Responsabilità

- ¹ Il beneficiario risponde personalmente per eventuali violazioni del presente regolamento e per l'eventuale mancato ossequio degli obblighi imposti dall'atto di autorizzazione o di concessione.

- ² Egli è parimenti responsabile di tutti i danni che dovessero derivare al Comune e a terzi a seguito dell'utilizzazione di beni amministrativi. A tal fine possono essere chieste garanzie adeguate.
- ³ Il beneficiario non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o a causa di terzi, è impedito ad esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

B. Banchi, tavoli di vendita, tavolini e sedie, tende, vetrinette

Art. 9 Banchi, tavoli e sportelli di vendita

L'esposizione di banchi, tavoli o l'apertura di sportelli di vendita su di un'area pubblica è di regola vietata.

Eccezioni sono possibili dove non viene compromessa la pubblica viabilità.

Art. 10 Tavolini e sedie di esercizi pubblici

¹ L'esposizione di tavolini e di sedie di esercizi pubblici è concessa compatibilmente alle esigenze della sicurezza pubblica, della viabilità e dell'estetica.

² Un passaggio per il pubblico di una larghezza di m. 1,50 deve sempre essere adeguatamente garantito.

³ In occasione di eventi straordinari (feste particolari, concerti, manifestazioni ecc.) il Municipio può accordare l'utilizzazione di un'area superiore a quella normalmente concessa.

⁴ La manutenzione e la pulizia dell'area così utilizzata incombono interamente al titolare, il quale deve attenersi alle direttive municipali.

Art. 11 Distributori automatici

¹ Il Municipio può autorizzare l'esposizione di distributori automatici sull'area pubblica.

² Se si tratta di distributori infissi nelle facciate degli stabili, fanno stato le relative norme edilizie.

Art. 12 Apparecchi musicali e giochi automatici

L'esposizione di apparecchi musicali automatici, biliardini, giochi elettronici e altri del genere, è vietata.

Art. 13 Vetrinette

L'esposizione di vetrinette può essere concessa soltanto dove esistono marciapiedi, portici o speciali arretramenti e quando esse non ostacolano la circolazione.

Art. 14 Vasi, cassonetti per piante o fiori, paraventi, ombrelloni, ecc.

L'esposizione di vasi, cassette per piante o fiori, paraventi, ombrelloni, ecc. è soggetta ad autorizzazione secondo le norme di cui agli articoli 1-7 del presente regolamento e delle relative norme edilizie.

Art. 15 Tende

¹ La posa di tende è autorizzata in conformità delle norme edilizie.

² Le tende con insegne e scritte pubblicitarie sono pure soggette alla relativa legislazione cantonale.

Art. 16 Orari

Le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti cantonali che regolano la chiusura dei negozi fanno stato anche per gli orari d'esposizione dei banchi di vendita. Eccezioni possono essere concesse dal Municipio.

C. Manifestazioni

Art. 17 Manifestazioni, esposizioni, mercati e fiere

L'organizzazione di manifestazioni, esposizioni, mercati e fiere deve essere autorizzata di volta in volta dal Municipio.

D. Impianti pubblicitari

Art. 18 Impianti pubblicitari

¹ L'esposizione di impianti pubblicitari è disciplinata dalla legislazione sugli impianti pubblicitari vigenti.

² Sono inoltre applicabili le disposizioni della LE e delle NAPR per quanto concerne le limitazioni di sporgenza e di altezza sull'area pubblica.

Queste limitazioni devono essere ossequiate anche nel caso di insegne e scritte non soggette a preventiva autorizzazione ai sensi della legislazione sugli impianti pubblicitari.

³ Ogni responsabilità relativa all'esposizione di impianti pubblicitari incombe al titolare dell'autorizzazione.

E. Balconi - pensiline

Art. 19 Balconi – pensiline

¹ La concessione per costruire balconi e pensiline sporgenti sull'area pubblica o su quella privata aperta al pubblico transito è rilasciata nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia.

² Ogni responsabilità relativa alla costruzione di balconi e pensiline sporgenti sull'area pubblica e su quella privata aperta al libero transito incombe al proprietario.

F. Manufatti interrati

Art. 20 Definizione

La costruzione o la posa di manufatti interrati quali separatori di oli e di benzina, impianti di canalizzazione, allacciamenti, cisterne per combustibili e carburanti, botole, pozzi a luce, uscite di sicurezza ecc. entro l'area pubblica o quella privata aperta al pubblico transito è concessa solo nei casi in cui è dimostrata l'impossibilità tecnica, entro limiti ragionevoli di spesa, di collocare gli stessi entro l'area privata.

Art. 21 Istanza

¹ L'istanza va inoltrata al Municipio in due esemplari contemporaneamente alla domanda di costruzione corredata dall'estratto di mappa indicante l'ubicazione e i limiti del manufatto, e dei piani di costruzione e di posa.

Una copia dei piani è ritornata all'istante con la comunicazione della decisione municipale.

Nel caso in cui la concessione viene accordata, è stipulata una convenzione.

La concessione è data a titolo precario e può essere revocata in ogni tempo, senza indennizzo di sorta da parte del Comune.

² La convenzione non viene stipulata quando si tratta di allacciamenti ordinari alla canalizzazione comunale, alle reti di distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica, nonché alla rete telefonica e televisiva.

³ In casi particolari per l'entità e la natura del manufatto interrato il Municipio si riserva la facoltà di procedere all'iscrizione della relativa servitù a Registro Fondiario, a spese del concessionario.

⁴ È vietato dar corso ai lavori prima di aver firmato la convenzione prevista dal presente articolo.

Art. 22 Modifiche

Ogni modifica che si impone ai manufatti interrati nell'ambito della sistemazione di strade, marciapiedi, piazze, della canalizzazione comunale o delle reti dei servizi comunali (acqua potabile, energia elettrica) deve essere eseguita dal titolare della concessione a proprie spese.

Art. 23 Utilizzazione dell'area pubblica durante la costruzione

L'utilizzazione di area pubblica o di area privata aperta al pubblico transito, rispettivamente l'esecuzione di scavi che si rendessero necessari nell'ambito della costruzione o della posa di questi manufatti interrati, è disciplinata dalle disposizioni di cui al capitolo G. del presente regolamento ed è oggetto di domanda separata.

Art. 24 Esecuzione

¹ La costruzione o la posa di manufatti interrati avviene sotto la vigilanza e secondo le direttive del Municipio.

Questo si riserva di decidere, secondo il suo libero apprezzamento, sui tipi di chiusini e di coperchi da adottare e in genere sulle modalità di esecuzione di tutti gli elementi del manufatto posati in superficie.

² Il sedime manomesso nell'ambito dei lavori deve essere ripristinato a spese del titolare dell'autorizzazione, al quale incombe pure l'eliminazione del pericolo e la riparazione dei danni che dovessero emergere in futuro nell'area pubblica a dipendenza dei lavori eseguiti.

Art. 25 Responsabilità

Ogni responsabilità relativa a danni che dovessero essere causati a dipendenza della costruzione del manufatto interrato, spetta interamente al proprietario.

G. Utilizzazione per cantieri di lavoro

Art. 26 Definizione

¹ L'utilizzazione di area pubblica o di area privata aperta al pubblico transito allo scopo di installare cantieri di lavoro è concessa nei limiti strettamente necessari per lo svolgimento razionale dei lavori previsti e avuto riguardo delle esigenze, della viabilità e della sicurezza generale. Nel giudizio circa l'estensione e la durata dell'occupazione queste ultime sono preminenti.

² Valgono le relative norme edilizie.

Art. 27 Istanza

L'istanza va presentata al Municipio, corredata dall'estratto di mappa indicante l'ubicazione e la delimitazione dell'utilizzazione richiesta. Il Municipio può richiedere pure il piano dell'installazione del cantiere, nonché ogni documentazione complementare.

La domanda è demandata all'Ufficio comunale di polizia e all'Ufficio tecnico comunale i quali la preavvisano dal profilo delle rispettive competenze.

Art. 28 Consegna e restituzione dell'area

¹ L'utilizzazione ha inizio il giorno della consegna dell'area per il tramite dell'Ufficio tecnico comunale e termina il giorno della riconsegna da parte dell'interessato.

Il Municipio può concedere una proroga qualora, per giustificati motivi, l'interessato ne faccia tempestiva richiesta.

² All'atto della consegna viene redatto un verbale, che servirà a stabilire gli obblighi dell'interessato relativi al ripristino dell'area manomessa conformemente all'art. 32 del presente regolamento.

Art. 29 Limiti dell'autorizzazione

L'utilizzazione dell'area concessa deve aver luogo nel pieno rispetto delle disposizioni delle Norme di attuazione del Piano regolatore.

Art. 30 Condizioni

¹ L'area utilizzata deve essere cintata mediante assito chiuso o simili, avente un'altezza di almeno 2,0 metri. L'esecuzione deve essere tale da non recare pregiudizio alla viabilità e alla sicurezza generale e da presentare in ogni momento un aspetto ordinato e decoroso.

² L'interessato deve provvedere alla pulizia quotidiana nelle immediate vicinanze dell'area utilizzata.

³ L'interessato deve provvedere alle necessarie misure di segnalazione stradale, tanto di giorno quanto di notte, secondo le disposizioni dell'Ufficio comunale di polizia.

⁴ Rimangono riservate le disposizioni stabilite dalle competenti autorità in materia di segnaletica stradale e di cantiere.

Art. 31 Divieti

¹ È vietato convogliare nei pozzetti di raccolta stradali e in genere nella canalizzazione comunale le acque luride provenienti dal cantiere di lavoro, quali gli impianti di betonaggio.

² In casi eccezionali l'autorizzazione può essere concessa, ritenuto il preventivo accordo dell'Ufficio tecnico comunale circa le modalità dell'immissione.

Art. 32 Manutenzione e restituzione dell'area utilizzata

All'interessato spetta la manutenzione dell'area utilizzata e di quella delle immediate vicinanze in rapporto all'esercizio del cantiere.

Al termine dell'utilizzazione l'area del cantiere e quella delle immediate vicinanze manomessa o comunque danneggiata nell'ambito dell'esercizio del cantiere, deve essere ripristinata allo stato primitivo, a totale spesa dell'interessato, secondo le direttive dell'Ufficio tecnico comunale; il ripristino deve essere tale che non sia possibile intravedere tracce dell'avvenuta utilizzazione. È pertanto facoltà del Municipio di esigere, secondo il suo libero apprezzamento, che il raccordo alle esistenti pavimentazioni venga esteso oltre l'area direttamente utilizzata o comunque interessata dal cantiere di lavoro.

Art. 33 Limitazione – Revoca

È riservata al Municipio la facoltà di revocare in ogni tempo o di limitare, in ordine all'estensione o alla durata, l'utilizzazione concessa qualora dovesse risultare opportuno nell'interesse della viabilità e della sicurezza pubblica o qualora l'interessato non ossequiasse le direttive municipali; il Comune non rifonderà, in tal caso, alcun indennizzo.

Art. 34 Responsabilità

All'interessato incombe ogni responsabilità in riferimento a danni che dovessero derivare a dipendenza dell'utilizzazione dell'area pubblica e di quella privata aperta al libero transito.

H. Affissioni e pubblicità**Art. 35 Legislazione - Autorizzazione municipale**

L'affissione e la pubblicità sono soggette alle norme della legislazione sugli impianti pubblicitari vigente.

Nessuna affissione può essere fatta nella giurisdizione comunale senza la preventiva autorizzazione del Municipio.

In caso di elezioni, votazioni o altre manifestazioni particolari, il Municipio può emanare disposizioni speciali.

Art. 36 Divieto

L'affissione è in particolare vietata su monumenti, su colonne o su pilastri di portici, su tronchi d'albero, su pali di condotte elettriche o telefoniche, su ponti, su cancellate, su parapetti, su segnali stradali, conformemente alle disposizioni della legislazione sugli impianti pubblicitari vigente.

Art. 37 Appalto servizio d'affissione

Il servizio di affissione su area pubblica può essere appaltato dal Municipio che ne stabilisce le condizioni.

Art. 38 Pubblicità volante

¹ La distribuzione di materiale di propaganda sulla pubblica via comporta un uso accresciuto dell'area pubblica e deve essere autorizzata preventivamente dal Municipio.

² Il lancio di manifestini o di altri oggetti sulle pubbliche vie è in ogni caso vietato.

Art. 39 Pubblicità sonora

È vietata la pubblicità sonora tranne in caso di manifestazioni particolari per le quali il Municipio deciderà di volta in volta.

I. Stabili e infrastrutture

Art. 40 Principio

I beni amministrativi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dello scopo a cui sono destinati.

Art. 41 Autorizzazione d'uso e presupposti

¹ Il Municipio mette a disposizione di gruppi e associazioni gli stabili e le infrastrutture comunali, nonché quelle date in gestione al Comune. Di regola l'autorizzazione non è rilasciata a persone singole.

² L'istanza scritta va inoltrata al Municipio di principio 30 giorni prima del previsto utilizzo. Nell'istanza deve essere indicato il rappresentante responsabile nei confronti del Comune.

³ Le autorizzazioni per lo svolgimento di riunioni, conferenze, assemblee o manifestazioni a scopo sociale, culturale o sportivo sono di principio concesse a titolo gratuito.

Art. 42 Obblighi e responsabilità

¹ I detentori dell'autorizzazione devono:

- a) collaborare per una razionale e disciplinata utilizzazione dei beni concessi,
- b) attenersi scrupolosamente agli orari di utilizzazione stabiliti,
- c) avere la massima cura dei beni messi a loro disposizione,
- d) riconsegnare gli edifici e le infrastrutture concessi in perfetto ordine.

² I detentori dell'autorizzazione sono responsabili per tutti i danni alle persone ed alle cose provocati dai propri membri, dai partecipanti o dai frequentatori delle manifestazioni. Essi sono tenuti a stipulare un'adeguata assicurazione di responsabilità civile a copertura di ogni rischio.

³ Eventuali malfunzionamenti o danni ai beni concessi devono essere immediatamente notificati al Municipio o ad un suo addetto.

⁴ È vietato procedere direttamente a riparazioni o modifiche dei beni concessi. Eventuali riparazioni o sostituzioni di materiale danneggiato sono effettuate dal Comune e la relativa spesa è addebitata ai responsabili.

⁵ Il Municipio si riserva di procedere nei confronti dei detentori dell'autorizzazione per danni causati a incuria o utilizzo improprio degli stabili e delle infrastrutture.

⁶ I partecipanti alle riunioni, conferenze, assemblee, ecc. devono comportarsi correttamente evitando schiamazzi o rumori molesti all'interno degli stabili o disturbo al vicinato.

I detentori delle autorizzazioni devono provvedere a proprie spese a istituire i necessari servizi di sicurezza, d'ordine, di pronto soccorso, ecc..

⁷ Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali furti, incidenti e danni a terzi.

⁸ All'interno di tutti gli stabili vige il divieto assoluto di fumare.

Art. 43 Disposizioni particolari

Condizioni supplementari per l'utilizzazione di stabili o infrastrutture possono essere poste mediante disposizioni specifiche emanate dal Municipio nella forma di ordinanza.

TITOLO II

Tasse

Art. 44 Posteggio veicoli

¹ Nei posteggi muniti di parchimetro può essere riscossa una tassa di posteggio come segue:

- posteggi aperti, fino ad un importo massimo di Fr. 2.— all'ora.

- autosili, fino ad un importo massimo di Fr. 3.— all'ora.

² Per i posteggi muniti di parchimetro il Municipio può emettere abbonamenti di posteggio mensili o annuali, senza garanzia di un posto libero, applicando una tassa da Fr. 50.— a Fr. 100.— mensili.

³ Per le zone di posteggio blu il Municipio può emettere abbonamenti di posteggio mensili o annuali, senza garanzia di un posto libero, applicando una tassa da Fr. 20.— a Fr. 50.— mensili ¹⁾.

⁴ Nel determinare le singole tasse il Municipio tiene conto in particolare:

a) per le tasse di posteggio di breve durata, del principio della copertura dei costi di realizzazione e di gestione dei posteggi, nonché del principio di rotazione dell'utilizzazione.

b) per le tasse di posteggio di lunga durata, del valore dei beni utilizzati e del vantaggio che ne deriva all'utilizzatore.

Art. 45 Utilizzazione di beni amministrativi

¹ L'uso accresciuto o esclusivo di beni amministrativi è di regola soggetto al pagamento di una tassa.

² A seconda del genere di utilizzazione la tassa può essere annua o riferita alla frequenza o alla durata dell'uso.

³ La tassa annua è riferita all'anno civile e il suo pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Se l'utilizzazione ha inizio nel corso dell'anno, sarà conteggiata solo la rispettiva quota parte della tassa dovuta, ritenuto un importo minimo di Fr. 50.—.

Art. 46 Importo delle tasse per l'utilizzazione di beni amministrativi

¹ Sono stabilite le seguenti tasse:

¹⁾ Approvato dal Consiglio comunale il 14.06.2010, approvato dalla Sezione degli enti locali il 16.08.2010.

1.1 Regolamento sull'utilizzazione dei beni amministrativi

a) Utilizzazione permanente a tempo indeterminato - tasse annue

Oggetto	Unità	da Fr.	a Fr.
Distributori fissi o mobili	al pezzo	200.--	500.--
Vetrine	superficie della vetrina al mq	50.--	200.--
Banchi e tavoli di vendita o di esposizione	superficie occupata al mq	50.--	300.--
Impianti pubblicitari	superficie dell'impianto pubblicitario al mq	50.--	200.--
Paraventi e tende parasole	al mq	10.--	150.--
Ombrelloni	al pezzo	50.--	200.--
Tavolini e sedie per esercizi pubblici	superficie occupata al mq	50.--	250.--
Cassonetti per fiori	al pezzo	10.--	100.--
Manufatti interrati: cisterne, vani sotterranei, bacini di chiarificazione, fosse biologiche, pozzi perdenti, pozzetti di raccolta e d'ispezione separatori, tombini	volume occupato al mc	10.--	150.--
Botole, pozzi luce, uscite di sicurezza	mq	50.--	150.--

b) Utilizzazione stagionale - Tasse mensili

Oggetto	Unità	da Fr.	a Fr.
Banchi di vendita di marroni, gelati, ecc. venditori in genere	superficie occupata al mq	30.--	200.--
Spazi culturali su supporti esistenti (pannelli UPI)	per cartellone	10.--	50.--

c) Utilizzazione temporanea occasionale - tasse giornaliere

Oggetto	Unità	da Fr.	a Fr.
Tavolini e sedie per esercizi pubblici	tavolo/giorno	10.--	20.--
Banchi e tavoli di vendita o d'esposizione di negozi, distributori automatici	al giorno	20.--	100.--
Spacci di vendita diversi (alberi di Natale, lotterie, prevendita per spettacoli, ecc.)	al giorno	20.--	100.--
Impianti pubblicitari	al giorno	10.--	20.--

d) Utilizzazione di area pubblica per cantieri di lavoro

Oggetto	Unità	da Fr.	a Fr.	minimo fatturato Fr.
Scavi per allacciamenti ai servizi pubblici: per i primi 15 giorni	mq	5.--	10.--	50.--
per ogni mese o frazione di mese	mq	3.--	8.--	
Accessori e impianti di cantiere: per ogni mese o frazione di mese	mq	10.--	100.--	100.--
Ponteggi, depositi di materiale: per ogni mese o frazione di mese	mq	5.--	10.--	50.--

e) Campi calcio e spogliatoi

Oggetto	Unità	da Fr.	a Fr.
Partite di calcio ufficiali (campo e spogliatoi)	per partita	500.--	1'000.--
Sedute di allenamento:			
- primo giorno	per seduta	200.--	400.--
- giorni successivi: giorno intero		100.--	200.--
mezza giornata		50.--	100.--
Partita di allenamento (campo e spogliatoi)	per partita	200.--	400.--
Uso spogliatoi	per spogliatoio	50.--	100.--
Altri usi	per mezza giornata	300.--	600.--

f) Centro Scolastico

Oggetto	Unità	da Fr.	a Fr.
Aule	all'ora	15.--	30.--
	ora/anno scolastico	250.--	500.--
Aule attrezzate: film, musica, informatica	all'ora	100.--	200.--
	ora/anno scolastico	900.--	1'800.--
Atrio interno delle scuole Area esterna e porticato Sala multiuso	per evento	100.--	200.--
Palestra con spogliatoi, per uso sportivo	al giorno	250.--	500.--
Palestra con spogliatoi, per altri usi	al giorno	500.--	1'000.--
Rifugi PCI: 1, 2 o 3:			
- giovani fino ai 15 anni:	al giorno	10.--	20.--
- dai 15 anni compiuti, per persona:	al giorno	15.--	30.--
ritenuto un importo minimo	per rifugio	200.--	300.--

1.1 Regolamento sull'utilizzazione dei beni amministrativi

Scuola dell'infanzia ²⁾ : - aula di attività o di movimento/riposo - refettorio	ora/anno scolastico	250.--	500.--
	al mese	300.--	600.--
	ora/anno scolastico	900.--	1'800.--
	al mese	1'080.--	2'160.--
Posteggio sotterraneo SI ²⁾ (disponibile di principio per i dipendenti dell'Istituto scolastico durante il tempo di lavoro; tariffa adattata alla percentuale di occupazione del dipendente)	al mese (o frazione di mese)	60.--	120.--

g) Esposizioni, parchi divertimenti

Oggetto	Unità	da Fr.	a Fr.
Esposizioni	superficie al mq al giorno	5.--	15.--
Parchi divertimenti	al giorno	100.--	1'000.--

h) Altri stabili amministrativi

Oggetto	Unità	da Fr.	a Fr.
Sale riunioni degli stabili dell'amministrazione comunale	all'ora	15.--	30.--
	al giorno	100.--	200.--
Prefabbricati in Via Cesura e altri stabili, strutture o aree pubbliche	all'ora	15.--	30.--
	ora/anno scolastico	250.--	500.--
	al giorno	100.--	200.--
	giorno/anno scolastico	900.--	1'800.--
	al mese	500.--	1'000.--

²⁾ Di regola e se non diversamente stabilito nell'autorizzazione o concessione d'uso le tasse di utilizzazione degli stabili sono comprensive degli usuali costi di riscaldamento, energia elettrica e di pulizia.

³⁾ Per l'uso di beni amministrativi particolari non previsti dal presente regolamento la tassa viene stabilita dal Municipio secondo il criterio che più si avvicina al caso specifico.

²⁾ Approvato dal Consiglio comunale il 14.06.2010, approvato dalla Sezione degli enti locali il 16.08.2010.

Art. 47 Esenzioni

¹ È richiamato l'art. 48 cpv. 2 del Regolamento comunale.

² Di principio le Società con sede a Losone con finalità d'interesse pubblico e senza fini di lucro e quelle riconosciute dal Municipio sono esentate dal pagamento delle tasse di utilizzazione dei beni amministrativi necessari all'ordinario svolgimento delle loro attività.

Art. 48 Restituzione

¹ Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili. La rinuncia di regola non dà diritto a rimborso.

² La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

Art. 49 Spese

Le spese e i costi di prestazioni puntuali eseguite dal Comune per permettere l'uso speciale di beni amministrativi sono a carico del beneficiario dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 50 IVA

Le tasse stabilite nel presente regolamento sono intese "IVA esclusa".

Art. 51 Determinazione delle tasse

L'ammontare delle tasse di cui al presente regolamento è stabilito tramite apposita ordinanza municipale.

TITOLO III Disposizioni finali

Art. 52 Reclamo e ricorso

¹ Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

² Contro le decisioni su reclamo è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 53 Sanzioni

¹ La violazione delle presenti disposizioni comporta l'annullamento o la revoca parziale dell'autorizzazione.

² Le infrazioni alle norme stabilite dal Regolamento sono punite con una multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

³ L'ammontare della multa è stabilito fino ad un massimo di CHF 10'000.— conformemente all'art. 145 LOC.

Art. 54 Norma transitoria

Le autorizzazioni già concesse dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente Regolamento entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore.

1.1 Regolamento sull'utilizzazione dei beni amministrativi

Art. 55 Entrata in vigore e abrogazione

¹ Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

² Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.

* * *

Adottato dal Consiglio comunale il 27 novembre 2006.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 2 febbraio 2007.